



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 0107/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0142/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Vincenzo Fortunato - Componente relatore

Vincenzo Fortino - Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 107 del 2019, proposto dalla società, Atletico Terme Fiuggi in persona del suo legale rappresentante Davide Ciaccia.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 6-11-2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22.11.2019 il dott. Vincenzo Fortunato e udito il sig. Marco Bevilacqua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 3-11-2019 la società Atletico Terme Fiuggi ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo C.U. n. 49 del 6.11.2019 con la quale è stato

squalificato un suo giocatore per 4 giornate effettive a seguito della gara tra l'Atletico Terme Fiuggi e la Reccanatese.

I fatti contestati nel rapporto dell'arbitro sono i seguenti: al 38° del 1° tempo ammonito allenatore Incocciati Giuseppe perché esclamava “*questa è una partita importante vedi di fare il serio*”. Al 48° del 2° tempo espulso (doppia ammonizione) Incocciati Giuseppe perché mi urlava “*dai!! Sveglia*” abbandonando l'area tecnica ed entrato in campo di pochi passi! All'esibizione del cartellino rosso rientrava in campo con fare minaccioso urlando “*ma che cazzo fai pezzo di merda vieni qua se hai il coraggio*” veniva fermato grazie all'intervento di un dirigente. Successivamente si dirigeva verso l'assistente 1 esclamando “*fate schifo dovete vergognarvi*” veniva poi allontanato ancora grazie all'intervento di un dirigente. Al termine della gara rientrava sul campo di gioco ed esclamava: “*siete incompetenti! Avete rovinato una partita vergognatevi*” venendo poi portato nel proprio spogliatoio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va rigettato.

La condotta del sig. Incocciati, allenatore della squadra Atletico Terme Fiuggi è stata particolarmente grave.

Come ha evidenziato il Giudice Sportivo nella decisione impugnata la reazione dell'interessato alla notifica della espulsione per somma di ammonizioni è stata particolarmente grave e reiterata. Dapprima ha rivolto al direttore di gara e a un AA espressioni offensive e poi, al termine della gara, è rientrato sul terreno di gioco e ha reiterato la condotta offensiva suddetta.

Quest'ultima circostanza, ad avviso del Collegio merita una sanzione grave in quanto si è trattato di un comportamento non solo reiterato ma anche adottato a freddo e non nella immediatezza della espulsione. Comportamento reso ancora più grave dal fatto che si tratta dello allenatore della squadra e che, più di ogni altro, avrebbe dovuto dare un esempio a tutti i giovani calciatori.

Tutto ciò premesso la sanzione di 4 giornate effettive va confermata e va rigettato il reclamo.

Va disposto l'incameramento della tassa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 107 proposto dalla società ASD Atletico Terme Fiuggi.

L'ESTENSORE
f.to
Vincenzo Fortunato

IL PRESIDENTE
f.to
Italo Pappa

Depositato il 28 novembre 2019

IL SEGRETARIO
f.to
Antonio Metitieri